

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

13 maggio 2020

Alle aziende associate

Inps: istruzioni per gestire la dichiarazione e il versamento dei contributi contrattuali

Con il messaggio n. 1946/2020, l'Inps ha fornito alle aziende le istruzioni per gestire la dichiarazione e il versamento dei contributi contrattuali nei mesi di fruizione della sospensione contributiva.

L'Inps conferma che la sospensione prevista dai decreti legge n. 9 e n. 18/2020, riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori e non anche quelli previsti dai Ccnl in favore delle associazioni sindacali che, per convenzione stipulata tra l'Inps ed i rispettivi organismi, devono essere esposti in uniemens e che dovranno essere versati in F24.

L'Inps ricorda (come già fatto nel messaggio n. 1789/2020) che l'importo sospeso da indicare nella denuncia aziendale corrisponde a quello dei contributi previdenziali a debito dovuti. Dai contributi sospesi devono essere quindi esclusi quelli contrattuali.

Per maggiore chiarezza l'Istituto esemplifica diverse situazioni:

- le aziende che non anticipano la cassa integrazione, poiché possono avere un saldo della denuncia aziendale coincidente con quello dei contributi contrattuali, verseranno in F24 un importo pari a questi ultimi;
- le aziende che anticipano la cassa integrazione e si trovano un saldo a credito della denuncia aziendale in ragione del conguaglio della Cig, non verseranno in F24 la contribuzione contrattuale, in quanto il relativo debito è compensato internamente al flusso con il credito del recupero della cassa integrazione;
- le aziende i cui contributi contrattuali sono sospesi (perché così hanno previsto le associazioni destinatarie), nei mesi della sospensione riporteranno nell'uniemens il codice dell'associazione, senza valorizzare il relativo importo e senza versarlo. Nel flusso del mese di ripresa del versamento del contributo contrattuale, valorizzeranno invece sia il codice assicurazione che l'importo complessivo dei contributi sospesi nei mesi pregressi.

Allegato: messaggio Inps n. 1946/2020

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

